

EGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA "BENEMERENZA AL MERITO DEL CICLISMO"

Art.1 Principi Generali

Il Consiglio Federale F.C.I., istituisce la distinzione denominata "Benemerenza Al Merito del Ciclismo" allo scopo di consacrare, con una attestazione onorifica a società e dirigenti i quali, con particolare capacità, continuità e disinteresse si siano distinti nell'attività della Federazione Ciclistica Italiana, conseguendo titoli di eccezionale benemerenza.

Art.2 Conferimento delle Onorificenze

Il Consiglio Federale F.C.I. conferisce la distinzione denominata "Benemerenza Al Merito del Ciclismo" di cui all'art.1 su proposta dell'apposita Commissione Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui al successivo art. 7 punto 1

Art.3 La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Federale F.C.I. nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito di:
 - Valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento;
 - Alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - Mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - Formulare al Consiglio Federale F.C.I. eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento.
2. La Commissione è composta dal Presidente e massimo da tre Componenti, che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.

Art.4 Concessione della Onorificenza

La "Benemerenza al Merito del Ciclismo" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.

Essa può essere concessa:

- a) a società e/o associazioni affiliate alla F.C.I. che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione, dell'attività agonistica e dell'Organizzazione abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;
 - b) ai dirigenti societari ed a quelli provinciali, regionali e nazionali, eletti o nominati, che abbiano svolto la propria attività con impegno e capacità al servizio della propria società e della Federazione Ciclistica Italiana.
 - c) ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.
1. La "Benemerenza al Merito del Ciclismo Oro" viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente F.C.I e al Segretario Generale;
 - b) Ai Consiglieri Federali, ai Presidenti dei Comitati Regionali che abbiano svolto regolare mandato quadriennale olimpico.

2. Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
3. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
4. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
5. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
6. Tra la concessione della benemerenzza di Bronzo e quella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della benemerenzza d'Argento e quella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 5 anni.
7. L'Onorificenza può essere conferita soltanto alle società ed ai dirigenti che abbiano svolto attività e risultino comunque essere stati affiliati o tesserati. Non possono essere attribuite distinzioni di qualsiasi grado a società e dirigenti che nell'ultimo quinquennio di attività siano stati colpiti da sanzione disciplinare di qualsiasi genere e durata, fatto salvo il caso della riabilitazione disciplinata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.
8. I Comitati Regionali e Provinciali dovranno individuare e proporre i nominativi dei dirigenti e/o delle società meritevoli per il conferimento delle distinzioni in oggetto. Le domande dovranno essere formulate per il tramite dai Comitati Regionali di competenza, debitamente sottoscritte dal Presidente del C.R., indicando in modo dettagliato dati, titoli, requisiti e curriculum del soggetto proposto per l'ottenimento delle benemerenzze. La Commissione Benemerenzze valuterà la sussistenza dei requisiti anche attraverso gli atti federali e provvederà a stilare le proposte da presentare al Consiglio Federale.

Art. 5 **Ripetizione dell'Onorificenza**

Ai soggetti di cui all'art. 4, l'Onorificenza della "Benemerenzza al Merito del Ciclismo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.6 **Periodi di attività sportiva**

1. Per concorrere all'assegnazione della "Benemerenzza al Merito del Ciclismo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport del ciclismo, vedi anche art.4 comma 2 e 3), sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 30 per le personalità sportive di cui al comma 3).
2. Per la "Benemerenzza al Merito del Ciclismo" d'argento è necessario che l'attività sportiva vedi anche art.4 comma 2e 3) sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 20 per le personalità sportive di cui al comma 3).
3. Per la "Benemerenzza al Merito del Ciclismo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva vedi anche art.4 comma 2 e 3) sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 10 per le personalità sportive di cui al comma 3).
4. Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti rispettivamente a 20, 15 e 8 anni, vedi anche comma 3 art. 4.

Art.7 **Proposte assegnazioni**

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare, con propria determinazione, le distinzioni dei tre gradi per opere e fatti straordinari nel campo dell'attività federale compiute da personalità italiane e straniere anche estranee alla Federazione Ciclistica Italiana.
2. La Commissione Benemerenze, vagliate le richieste, può proporre al Consiglio Federale, per motivi particolari, - incarichi nazionali ricoperti e relativa durata, età , fatti rivelanti - la concessione di gradi superiori a quello richiesto non tenendo conto solo da quanto previsto dell'art. 4 punti 5- 6
3. Il conferimento è disposto dal Consiglio Federale annualmente, su proposta motivata della Commissione, e sulla base delle proposte formulate dai Comitati Regionali e Provinciali . Le distinzioni in oro verranno consegnate annualmente in occasione del Giro d'Onore o in altra circostanza disposta dal Consiglio Federale F.C.I. Le distinzioni in argento e in bronzo in occasione di circostanze stabilite dai Comitati Regionali e Provinciali interessati.

Art. 8 **Revoca della Distinzione**

La concessione delle distinzioni "Al merito del ciclismo "può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora successivamente alla attribuzione intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune, su denuncia motivata di qualsiasi tesserato della Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 9 **Caratteristiche della "Benemerenza al Merito del Ciclismo"**

1. La benemerenza è composta da un trittico composto da "due Medaglie e una spilletta"
2. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del grado della benemerenze, nome cognome e data di rilascio, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

SOCIETÀ CENTENARIE

Il Consiglio Federale istituisce un riconoscimento al merito sportivo alle società che raggiungeranno i 100 anni consecutivi di attività e comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna (Giro d'Onore o altra occasione deliberata dal C.F.).

GIRO D'ONORE

Al Giro d'Onore verranno premiati tutti i campioni che nell'anno hanno conseguito una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo ai Giochi Olimpici, ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati Mondiali ed ai Campionati Europei. La Segreteria Generale comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna alla Commissione Benemerenze che provvederà per il seguito di competenza.